

TI_GERICHTE 38.2008.2 vom 21. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2008.2_d20071121

FR: TI_GERICHTE 38.2008.2 du 21 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 38.2008.2 del 21 novembre 2007

Regeste

Sospeso per mancate ricerche nel mese di 8/07. In quel mese, però, fruito di vacanze (notorio che settore dell'edilizia ferie aziendali in agosto). Inoltre pendente causa prodotto due ricerche. Tuttavia, essendo telefoniche, risultano insufficienti. Sanzione ridotta da 4 a 1 giorno

Erwägungen

E. 2

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01). 2.6. Nell'evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 dal giugno 2002 all'ottobre 2007 è stato alle dipendenze dell'impresa _____ quale muratore (cfr. doc.7). Il 28 luglio 2007 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego con effetto dal 30 settembre 2007. A causa della malattia di cui è stato affetto il ricorrente nel periodo di disdetta, il contratto di lavoro è stato prolungato di un mese. L'attività presso la _____ è pertanto terminata il 31 ottobre 2007 (cfr. doc. 6). L'insorgente si è iscritto al collocamento il 5 ottobre 2007 con effetto a decorrere dal 1° novembre 2007, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 5). Relativamente al lasso di tempo dal mese di agosto al mese di ottobre 2007, il ricorrente ha presentato ricerche di lavoro unicamente per i mesi di settembre e ottobre 2007, le quali sono state ritenute sufficienti dall'URC (cfr. doc. A1, 3). Il consulente del personale, siccome l'assicurato non ha comprovato alcuno sforzo intrapreso nel mese di agosto 2007, il 9 novembre 2007, gli ha consegnato brevi manu una "Richiesta di giustificazione" con cui l'ha invitato a motivare, entro il 19 novembre 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel mese di agosto 2007 precedente la disoccupazione. Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 3). L'assicurato non ha dato seguito alla richiesta dell'amministrazione. Dal profilo procedurale l'URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall'art. 42 LPGa. Con decisione formale del 21 novembre 2007 l'amministrazione ha, poi, sospeso l'insorgente dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 3; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 dicembre 2007 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). 2.7. L'assicurato, sia con l'opposizione che l'atto ricorsuale, ha indicato che dal 28 luglio 2007 fino alla fine della terza settimana del mese di agosto 2007 era in vacanza all'estero (cfr. doc. 2, I). A proposito delle ricerche di lavoro durante le vacanze, il TCA in una sentenza di principio del 19 giugno 2002 nella

causa S., inc. 38.2002.17, pubblicata in R DAT I-2003 N. 83, ha sviluppato le seguenti considerazioni: " Il diritto alle vacanze è disciplinato all'art. 329a segg. CO. L'art. 329c cpv. 2 CO prevede che il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoratore, per quanto compatibili con gli interessi dell'azienda e dell'economia domestica. Scopo delle vacanze è quello di permettere al lavoratore di riposarsi, così da potere riconquistare il proprio benessere psico-fisico, continuando a percepire, nello stesso tempo, il salario abituale (cfr. Brunner-Bühler-Waeber, Commentaire du contrat de travail, Ed. Réalités sociales, Losanna, 1996, pag. 114 segg.). Proprio in considerazione della finalità delle vacanze, l'art. 329d cpv. 2 CO prevede che le vacanze debbano essere effettuate in natura e non possano essere sostituite con il pagamento di una somma di denaro. Tale divieto vige per tutta la durata del rapporto di lavoro, e trova applicazione anche durante il periodo di disdetta (cfr. Brunner-Bühler-Waeber, op. cit., pag. 125); la sostituzione delle vacanze con il pagamento di una somma di denaro è autorizzata solo se il datore di lavoro non è più in grado di eseguire la sua obbligazione in natura (cfr. DTF 106 II 152; DTF 101 II 283; SJ 1993 pag. 354). In una sentenza del 5 aprile 2000 (4 P 307/1999) il Tribunale federale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito al diritto alle vacanze nel caso di una lavoratrice che durante la propria assenza per vacanze all'estero, concordate con il datore di lavoro, si era vista recapitare la disdetta del rapporto di lavoro. L'Alta Corte ha in particolare rilevato: "

La notification sous forme de lettre ne produit ses effets que lorsqu'elle parvient à son destinataire, c'est-à-dire dès qu'elle entre dans sa sphère d'influence d'une manière telle que l'on peut escompter, d'après les usages commerciaux et les dispositions prises par l'intéressé, qu'il en prendra connaissance. Dans les rapports de travail, sauf circonstances particulières, l'employeur de bonne foi doit escompter que le travailleur s'absentera de son domicile pendant ses vacances. En outre, vu le but de ces dernières, le travailleur n'a nullement à faire en sorte qu'une lettre de résiliation de son contrat puisse lui être notifiée. Dès lors, s'il reçoit à son adresse une lettre de congé alors qu'il est parti en vacances au su de son employeur, le travailleur n'est censé en avoir pris connaissance qu'à son retour. Toute autre solution violerait gravement le principe de la confiance et priverait d'effet le délai de congé, qui est d'octroyer au travailleur le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi (Rehbindler , Commentaire bernois, n. 8 ad art. 335 CO, p. 56; Streiff/von Kaenel , Arbeitsvertrag,

E. 5

ème éd., n. 5 ad art. 335 CO, p. 316-317; Aubert , Note, SJ 1989 p. 671-672; Peter Münch , Von der Kündigung und ihren Wirkungen, in: Thomas Geiser/ Peter Münch, Stellenwechsel und Entlassung, p. 9-10; Brühwiler , Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2 ème éd., p. 300-301; Brunner/Bühler/Waeber , Commentaire du contrat de travail, 2 ème éd., n. 10 p. 174). Ainsi, la Chambre d'appel de la juridiction genevoise des prud'hommes est tombée dans l'arbitraire en admettant que le congé expédié le 18 décembre 1998 a commencé à déployer ses effets pendant les vacances de la salariée, alors que cette dernière ne disposait, en réalité que de quatorze jours pour chercher un nouveau poste. La cause lui a été renvoyée pour nouveau jugement." (DLA 2001 pag. 31) Il Prof. Gabriel Aubert ha espresso le seguenti considerazioni riguardo alla sentenza appena riprodotta: "

C'est l'employeur qui fixe la date des vacances (art. 329c al. 2 CO). Le salarié doit pouvoir prendre effectivement le repos ainsi aménagé; l'employeur ne saurait l'abrèger ou le différer unilatéralement, même s'il entend résilier le contrat. En d'autres termes, l'employeur ne peut pas, en notifiant son congé au salarié, revenir sur sa décision d'octroyer des vacances ou raccourcir ces dernières. Comme les vacances sont destinées au repos, le travailleur ne

saurait être tenu de les consacrer à la recherche d'un emploi. Le délai de congé, destiné à une telle recherche, ne peut commencer de courir qu'à la fin des vacances." (DLA 2001 pag. 31-32) Secondo l'art. 329 cpv. 2 CO è il datore di lavoro che fissa la data delle vacanze, tenendo conto, per quanto possibile, dei desideri del lavoratore. È vero che in materia di assicurazione contro la disoccupazione, secondo la giurisprudenza del TFA, l'assicurato è tenuto ad impegnarsi nella ricerca di un lavoro anche se svolge delle vacanze all'estero (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.). Tra l'altro per valutare il rispetto dell'obbligo di ridurre il danno possono essere prese in considerazione anche le ricerche di lavoro effettuate dall'assicurato all'estero, soprattutto se contemporaneamente sono state effettuate anche ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22 seg.; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D. Cattaneo, op. cit., pag. 30). Comunque questa giurisprudenza si applica agli assicurati che effettuano le vacanze durante il periodo di controllo della disoccupazione (cfr. DLA 1988, p. 95 - 96) e non prima di iniziare tale controllo. A mente del TCA, visto lo scopo delle vacanze appena illustrato, l'assicurato non è invece tenuto a compiere ricerche di lavoro quando è ancora legato da un contratto di lavoro." (cfr. inc. 38.2002.17=RDAT I-2003 N. 83) Questa giurisprudenza è stata confermata nelle sentenze 38.2005.94 del 2 febbraio 2006 e 38.2007.96 del 9 gennaio 2008. Alla luce di tale giurisprudenza e considerato che nel settore dell'edilizia, ambito professionale dell'assicurato, è notorio che le ferie aziendali si svolgono dalla fine del mese di luglio alla terza settimana di agosto compresa, il ricorrente, nel periodo del mese di agosto 2007 in cui ha fruito delle vacanze estive già previste da tempo, ossia dal 1° al 19 agosto 2007, non era tenuto a compiere delle ricerche di impiego. 2.8. Secondo questo Tribunale dal 20 al 31 agosto 2007 l'assicurato doveva, però, intraprendere degli sforzi volti al reperimento di un'occupazione adeguata. Pendente causa l'insorgente ha prodotto due dichiarazioni, sottoscritte dalla _____, _____ di _____, e dall'impresa _____ di _____, secondo cui egli, dopo il rientro dalle vacanze, ha contattato telefonicamente i citati potenziali datori di lavoro per sapere se vi era un posto vacante (cfr. doc. B1, B2). Al riguardo va evidenziato che già nell'opposizione l'assicurato ha puntualizzato, in buona sostanza, di avere fatto diverse telefonate anche se non gli è stato possibile recarsi di persona presso i potenziali datori di lavoro (cfr. doc. 2) Inoltre egli, il 19 novembre 2007, ha effettivamente iniziato a lavorare, quale muratore a tempo pieno, per la _____ (cfr. doc. 8). In simili condizioni, questa Corte non ha validi motivi per non tenere conto delle due ricerche prodotte nel mese di febbraio 2008. Del resto l'amministrazione, con lo scritto del 14 febbraio 2008, pur ribadendo la sua posizione espressa nella decisione su opposizione e nella risposta di causa, si è rimessa al giudizio del TCA (cfr. doc. VII). In proposito va, però, ricordato che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.). Tuttavia secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38). Nel caso in esame, come visto, l'assicurato, oltre alle due ricerche compiute telefonicamente, non ha allegato alcun ulteriore sforzo. Pertanto le due ricerche svolte, a prescindere dall'aspetto quantitativo, non possono essere considerate sufficienti dal profilo

qualitativo. 2.9. Alla luce di quanto appena esposto, il TCA ritiene che nel caso concreto l'assicurato, avendo effettuato delle insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 20 al 31 agosto 2007, nel quale era tenuto a intraprendere sforzi al fine di reperire un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.8.), ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge. L'insorgente, dunque, deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.). Per quanto concerne l'entità della penalità, va rilevato che normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione ammonta a un minimo di 3 giorni al mese (cfr. consid. 2.5.). A mente di questa Corte, quindi, tenuto conto, da un lato, che l'assicurato dal 1° al 19 agosto 2007 non era tenuto - vista la fruizione delle vacanze - a intraprendere degli sforzi per trovare un'occupazione adeguata (cfr. consid. 2.7.), dall'altro, che nell'arco di tempo dal 20 al 31 agosto 2007 egli ha comunque effettuato delle ricerche di impiego - benché insufficienti -, la sospensione di 4 giorni inflittagli non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, di conseguenza, essere ridotta a 1 giorno. Irrilevante è la circostanza, già menzionata in precedenza, che l'assicurato, il 15 novembre 2007, abbia concluso un contratto di lavoro con l'impresa di costruzione _____ con inizio il 19 novembre 2007 (cfr. doc. 8). Il TFA, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio. Per completezza va ancora aggiunto che il TFA, con giudizio C 48/01 del 21 novembre 2001, commentata criticamente dal Seco in Prassi ML/AD 2002/2 foglio 3, ha stabilito che deve essere ridotta l'entità di una sanzione da infliggere ad un assicurato che non si annuncia immediatamente in disoccupazione, in quanto non annunciandosi immediatamente alla disoccupazione assume egli stesso una parte del danno (al riguardo cfr. pure DLA 2006 N. 11 pag. 144 segg.). Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 1 giorno.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.